

Polizze catastrofali

Non possiamo che essere profondamente delusi dall'atteggiamento del Governo che non ha accolto nel decreto Mille proroghe la richiesta di un rinvio dell'entrata in vigore del provvedimento, proposto da molte forze politiche. A quattordici mesi dall'approvazione della legge di bilancio del 2024 che introduce l'obbligo di stipulare polizze assicurative contro i rischi da catastrofi e calamità naturali è stato emanato il regolamento attuativo, che non risolve i tanti dubbi sollevati dal testo legislativo.

Prima di tutto il regolamento nasce senza un confronto nel merito con le rappresentanze delle imprese.

Non contiene, inoltre, elementi che facilitino, se non disciplinino, il rapporto tra imprese e assicurazioni, senza dare attuazione ai principi di mutualità necessari nel momento in cui si varano provvedimenti che prevedono obblighi di così vasta portata.

Ancora, non potrà essere disponibile il portale dell'lvass, introdotto dal legislatore nella legge annuale della concorrenza, per confrontare le offerte e consentire di conseguenza alle imprese di sottoscrivere polizze efficaci consapevolmente. Non ultimo, rimane un mistero pensare in tutta ragionevolezza che entro il 31 marzo si possano stipulare quattro milioni di polizze, tante quante sono le imprese coinvolte nell'operazione.

Quindi abbiamo nuovamente con tutte le altre associazioni chiesto che il governo proroghi il termine, ora fissato al 31 marzo, almeno al 31/12/2025, per l'adempimento dell'obbligo di stipula di assicurazione contro i rischi catastrofali da parte delle aziende; perché è necessario un termine serio che dia alle imprese la possibilità di essere adeguatamente formate e informate in modo da fare scelte consapevoli, valutando, in tempi ragionevoli e sostenibili, le offerte sul mercato di polizze conformi e i relativi costi.

Situazione normativa

Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione

Soggetti obbligati: il Decreto si limita a confermare che tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese sono obbligate a contrarre una polizza, con l'esclusione delle imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Beni coperti: il Decreto dettaglia le immobilizzazioni a qualsiasi titolo impiegate nell'esercizio dell'impresa:

- 1) terreni e fabbricati (comprensivi di tutte le parti che li compongono),
- 2) impianti e macchinari atti allo svolgimento dell'attività esercitata,
- 3) attrezzature industriali e commerciali (utensili, attrezzi e ricambi).

È escluso dalla copertura assicurativa l'attivo circolante — quali materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci — circostanza che potrebbe minare la concreta possibilità per l'impresa di riprendere l'attività, considerato che si tratta di beni essenziali per svolgere l'intero ciclo produttivo.

Esclusione dalla copertura assicurativa: il Decreto specifica l'esclusione dalla copertura assicurativa dei beni (la legge escludeva dall'obbligo assicurativo le imprese che li detengono) gravati da abuso edilizi o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Art. 3 Eventi calamitosi e catastrofali

Eventi assicurati: il Decreto specifica i termini alluvione, inondazione ed esondazione, sisma e frana. Gli eventi sono considerati singoli episodi se i fenomeni si manifestano o continuano entro 72 ore dalla prima manifestazione.

Art. 4 Determinazione del premio

I premi sono calcolati proporzionalmente al rischio, tenendo conto della vulnerabilità dei beni, della loro ubicazione geografica e delle serie storiche di eventi disponibili, delle mappe di rischio, della letteratura scientifica adottando modelli predittivi. Si deve tenere conto delle misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni, anche per il tramite delle associazioni (organizzazioni collettive) cui aderisce. I premi devono essere aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità.

Art. 6 Entità del danno indennizzabile

Scoperto: lo scoperto per somme assicurate inferiori a 30 milioni di euro non può superare il 15% del danno indennizzabile.

Art. 7 Massimali o limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo sono definiti per fasce di somma assicurata, con lo scopo di bilanciare sostenibilità economica e protezione. Fino a 1 milione di euro il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata. Tra 1 e 30 milioni il limite di indennizzo non è inferiore al 70% della somma assicurata. Ai contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche tramite convenzioni si applicano massimali differenziati.

Sanzioni per le imprese

Le imprese che non dovessero stipulare i contratti non sono sanzionate ma rischiano di essere escluse da sovvenzioni ed aiuti.

Al momento tale penalizzazione si manifesta attraverso:

1. lo schema di decreto legislativo recante “Codice degli incentivi in attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160”, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, che all’art. 9 prevede che l’inadempimento dell’obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni in oggetto precluda l’accesso alle agevolazioni pubbliche;
2. l’invito della Banca d’Italia rivolto alle banche in varie occasioni pubbliche a tenere in considerazione le coperture assicurative catastrofali per mitigare i rischi cui è esposta una azienda.

Stato del mercato

Occorre ribadire come le polizze per Catastrofi Naturali disponibili nell’offerta delle compagnie, spesso legata alle polizze “Incendio e danni ai beni”, non rispondevano ai requisiti della Legge di bilancio né al principio di mutualità. A tale riguardo giova richiamare l’Indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali, pubblicata dall’IVASS nel giugno 2024, che ha analizzato l’offerta di mercato e messo in evidenza le carenze rispetto alle previsioni della Legge e la mancanza di chiarezza e comprensibilità delle condizioni di polizza.

L’IVASS non ha mancato di rilevare la forte disomogeneità delle coperture e delle condizioni di assicurabilità dei beni. Valutazioni che dimostrano la necessità di una proroga quantomeno al 31/12/2025 dell’obbligo di sottoscrizione e di un tempestivo ed efficace intervento nella regolamentazione della polizza obbligatoria.

Una Polizza Ideale per Rischi Catastrofali – Imprese

Alle imprese si prospettano due opzioni per assolvere all’obbligo:

1. stipulare una polizza coerente con il contenuto del Decreto con un premio più basso possibile;
2. cogliere l’occasione per stipulare una polizza completa, adeguata nelle coperture e corretta nelle condizioni contrattuali. Una copertura ottimale contro i rischi catastrofali si ottiene integrando le condizioni minime previste dalla legge con le migliori pratiche emerse dalle analisi dei prodotti assicurativi presenti sul mercato e conformi alle raccomandazioni IVASS.

Tra gli elementi da tenere in considerazione nella scelta di una polizza che offra alle imprese una protezione completa, trasparente e orientata alla prevenzione, devono essere attentamente individuati i seguenti punti (non solo loro ovviamente, ma almeno loro):

Beni assicurati:

Fabbricato: immobili comprensivi di pertinenze e impianti;

Macchinari, impianti e attrezzature: le macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi, mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio, di traino e di trasporto non scritti al P.R.A.;

Merci: le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi.

Oggetto della polizza: Danni diretti ai beni aziendali: danni materiali immediati e visibili provocati dall’evento catastrofico agli edifici, macchinari, attrezzature e merci a qualunque titolo impiegate nell’impresa; Danni indiretti: copertura per le perdite economiche derivanti dall’interruzione o limitazione dell’attività aziendale a seguito di un evento coperto dalla polizza.; Spese di ripristino: costi sostenuti per riparare o sostituire beni danneggiati; Rimozione detriti: spese per lo smaltimento dei resti causati dall’evento.

Rischi coperti: Terremoto (sisma); Alluvione, inondazione ed esondazione; Frana; Grandine, bufera, tromba d’aria, tempesta e vento; e, in base alla localizzazione dell’impresa: Mareggiate; Maremoti; Eruzioni vulcaniche, bradisismo; Valanghe e slavine

Massimali e franchigie

Forma delle garanzie: La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto (modalità preferibile rispetto alla forma del valore intero che prevede l’applicazione della regola proporzionale dell’art. 1907 c.c.).

Procedura di risarcimento: modalità e tempi di denuncia del sinistro; procedure adottate per la valutazione del danno tramite periti qualificati; tempi di pagamento dell’indennizzo dalla presentazione della documentazione completa; possibilità di ottenere anticipi sugli indennizzi per garantire la continuità aziendale; gestione delle controversie.

Valore indennizzo: valore a nuovo: risarcimento che prevede la ricostruzione o la sostituzione del bene danneggiato al prezzo attuale, senza considerare il degrado; valore commerciale: indennizzo basato sul valore del bene al momento del sinistro, tenendo conto di usura e deprezzamento.

In questa prima fase di applicazione del nuovo obbligo assicurativo è utile acquisire e confrontare più preventivi da analizzare non solo sotto il profilo del premio ma soprattutto delle condizioni applicate dei limiti e delle esclusioni per ridurre il rischio di sorprese al momento del verificarsi dell’evento avverso.